



COMUNE DI CERVETERI

Provincia di Roma

REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E
PRESTAZIONI NEL CAMPO SOCIALE

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 117 del 24/04/2008

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 01/04/2009 per modifiche ed integrazioni all'art. 28, pubblicate all'Albo Pretorio comunale in data 17/04/2009 per 15 giorni consecutivi, entrate in vigore il 01/05/2009

indice

TITOLO I – NORME GENERALI	3
<i>Articolo 1 – Destinatari degli interventi</i>	3
<i>Articolo 2 - Finalità degli interventi</i>	3
<i>Articolo 3 – Modalità di realizzazione</i>	3
<i>Articolo 4 – Determinazione dello stato di bisogno</i>	4
<i>Articolo 5 - Informazione al cittadino</i>	5
TITOLO II - PRESTAZIONI E SERVIZI	6
<i>Articolo 6 - Interventi</i>	6
CAPO I – LE EROGAZIONI MONETARIE	7
<i>Articolo 7 - Le forme di intervento economico</i>	7
<i>Articolo 8 - Assistenza economica continuativa</i>	7
<i>Articolo 9 – Assistenza economica straordinaria</i>	8
<i>Articolo 10 - Assistenza economica integrativa</i>	8
<i>Articolo 11 - Assistenza economica indiretta</i>	9
<i>Articolo 12 – Interventi di aiuto economico per portatori di handicap</i>	9
CAPO II – I SERVIZI PER SOSTENERE LA DOMICILIARITÀ	10
<i>Articolo 13 – I destinatari del servizio di assistenza domiciliare</i>	10
<i>Articolo 14 - Assistenza Domiciliare Domestica ed integrazione sociale</i>	11
<i>Articolo 15 - L’Assistenza Domiciliare Integrata</i>	12
<i>Articolo 16 – Servizi di assistenza alla domiciliarità</i>	12
<i>Articolo 17 - Servizi educativi per minori in famiglia e minori portatori di handicap</i> ..	12
<i>Articolo 18 - Servizio di affido familiare</i>	13
<i>Articolo 19 - Trasporti sociali</i>	13
<i>Articolo 20 - Telesoccorso e/o Teleassistenza</i>	14
<i>Articolo 21 - Inserimenti socio terapeutici in ambito lavorativo</i>	14
CAPO III - OSPITALITÀ IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI	14
<i>Articolo 22 - Strutture residenziali per anziani, inabili e adulti in difficoltà</i>	14
<i>Articolo 23 – Strutture residenziali per disabili</i>	15
<i>Articolo 24 – Servizi diurni per anziani e adulti in difficoltà (ove previsti)</i>	15
<i>Articolo 25 - Servizi di socializzazione a favore dei disabili</i>	15
<i>Articolo 26 - Strutture residenziali per minori</i>	16
<i>Articolo 27 – Servizi diurni per minori</i>	16
CAPO IV – I SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ED ALTRI INTERVENTI DI RILEVANZA SOCIALE	16
<i>Articolo 28 - Soggiorni climatico – termali in favore della popolazione anziana</i>	16
<i>Articolo 29 – Progetti di risocializzazione in favore della popolazione anziana</i>	17
<i>Articolo 30 – Centri estivi per minori normodotati e minori e adulti con diversa abilità</i>	18
<i>Articolo 31 – Servizio Civile Nazionale</i>	19
<i>Articolo 32 - Carta Amica</i>	19
<i>Articolo 33 – Contributi per spese di rientro</i>	19
<i>Articolo 34 – Assistenza educativa nelle scuole per minori disabili.</i>	20
<i>Articolo 35 – Il Piano di Zona</i>	20
<i>Articolo 36 - Modalità di accesso e iter della domanda</i>	21
<i>Articolo 37 - Decorrenza e durata delle provvidenze, deleghe e decessi</i>	21
<i>Articolo 38 - Controlli e verifiche</i>	22
<i>Articolo 39 - Interventi effettuati su indicazioni di altri Enti e Servizi.</i>	22
TITOLO III -ALLEGATI	23

TITOLO I – NORME GENERALI

Articolo 1 – Destinatari degli interventi

Possono fruire degli interventi di assistenza sociale:

- (a) i cittadini effettivamente residenti nel Comune che versino in condizioni di bisogno sociale;
- (b) gli stranieri, gli apolidi o i profughi secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- (c) i soggetti domiciliati o di passaggio sul territorio del Comune, bisognosi di interventi di urgenza e/o di soccorso da parte dell’Autorità competente;
- (d) i minori, cittadini italiani o stranieri, residenti o non residenti nel Comune.

Ai sensi dell’art 6 comma 4 della L 328/2000, è esercitata rivalsa sul Comune di residenza per gli interventi che rivestono carattere di urgenza di cui ai punti b) e c).

Per gli interventi di cui medesimi punti b) e c) che non rivestono carattere di urgenza, sarà cura del Servizio di Assistenza Sociale prendere opportuni contatti con il Comune di residenza interessato ai fini di concordare un eventuale piano di interventi le cui spese saranno assunte dalla Amministrazione competente di residenza.

Articolo 2 - Finalità degli interventi

Gli interventi socio assistenziali devono garantire la dignità della persona e la riservatezza delle informazioni che la riguardano e tendere, nei limiti del possibile, a rimuovere le cause che hanno provocato l’intervento assistenziale. Tali interventi perseguono i seguenti obiettivi generali:

- favorire il mantenimento del cittadino all’interno della propria unità familiare e del proprio contesto sociale;
- rimuovere o ridurre i rischi e le principali cause di emarginazione;
- favorire l’inserimento di ogni cittadino nel contesto sociale, educativo e lavorativo con particolare riguardo alle categorie a rischio di emarginazione;
- favorire l’ospitalità etero - familiare quando per il cittadino non sia possibile proseguire la convivenza all’interno del proprio nucleo familiare, sia per problemi assistenziali che per difficoltà nei rapporti interpersonali.

Elemento determinante della predisposizione di aiuto alle persone è costituito dalla attivazione di tutte le risorse interne ed esterne all’Ente e presenti sul territorio al fine di creare una rete di servizi accessibili a tutti. Tutti gli interventi sono pertanto considerati, di regola, come facenti parte di un programma di aiuto predisposto dal servizio sociale e concordato con l’interessato.

Articolo 3 – Modalità di realizzazione

Gli interventi socio assistenziali si realizzano mediante:

- un servizio di orientamento ed informazione al cittadino;

- la consulenza psico-sociale;
- l'inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali;
- la corresponsione di contributi economici a carattere continuativo o straordinario;
- l'attivazione di tutte le risorse territoriali, dell'associazionismo, del volontariato, del privato sociale e del no profit per la messa in atto di progetti comuni;
- l'organizzazione diretta di servizi quali il servizio di assistenza domiciliare e di integrazione sociale, il servizio di trasporto sociale, il servizio di socializzazione per anziani ed inserimenti lavorativi di soggetti in difficoltà socio-economiche e socio-terapeutici per portatori di handicap, sostegni educativi etc.;
- l'organizzazione diretta di servizi rivolti in sostegno delle famiglie quali la realizzazione di centri estivi per minori, soggiorni estivi per anziani, sostegno alla spesa etc.;
- attività correlate a provvedimento dell'autorità giudiziaria in materia civile, amministrativa e penale;
- e quant'altro di utile al proseguimento delle finalità specificate al precedente articolo 2, che potranno essere successivamente attivate, mediante apposita approvazione dell'Organo Esecutivo;

Articolo 4 – Determinazione dello stato di bisogno

Premesso che i servizi forniti dal Comune sono rivolti a tutti i cittadini, nel momento in cui viene rivolta una richiesta a titolo oneroso, il Servizio Sociale, in via prioritaria individua lo stato di bisogno.

Il presente articolo ha per oggetto esclusivamente i criteri per la valutazione dello stato di bisogno; quanto ai parametri per la erogazione dei singoli interventi e per la valutazione della capacità economica, collegata alla compartecipazione finanziaria al costo dei servizi da parte dell'utente, si rimanda all'allegato A di disciplina dell'applicazione dell'ISEE e alla tabella di compartecipazione di cui all'allegato B.

Per la determinazione dello stato di bisogno occorre considerare :

1. il carico familiare
2. la situazione sociale, considerando i vari fattori che generano o accentuano la emarginazione quali la solitudine, la vedovanza, la carcerazione, la prole numerosa, la disoccupazione, la tossicodipendenza, l'etilismo, ecc.;
3. il bisogno sanitario di ogni membro della famiglia, le malattie gravi acute e croniche e la eventuale ricaduta delle relative spese nella economia della famiglia;
4. la situazione economica della famiglia, compresi i soggetti individuati dall'art 433 c c, qui disciplinata, è elemento diverso dalla situazione economica relativa alla compartecipazione finanziaria a carico dell'utente che viene calcolata attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), ai fini della determinazione della situazione economica, quale elemento che individua lo stato di bisogno, si deve tener conto dei seguenti elementi:
 - attività lavorativa dipendente o autonoma (ottenuta dividendo il reddito lordo per 12 mensilità, al netto delle ritenute operate);

- pensioni assegni di qualsiasi natura (pensioni di guerra, invalidi civili, rendite INAIL, indennità di accompagnamento, aiuti economici conseguiti, sussidi e contributi percepiti ecc.);
- patrimonio mobiliare e immobiliare posseduto e redditi da questi prodotto;
- altri emolumenti di qualsiasi natura;
- le vendite immobiliari, fondiari e di esercizi commerciali effettuate negli ultimi due anni; la proprietà di autoveicoli, barche, natanti, roulotte, aeromobili, cavalli ecc..
- le eventuali successioni aperte;
- canone di affitto relativo alla propria abitazione d'uso (solo se nessun altro componente del nucleo familiare è proprietario o usufruttuario a qualsiasi titolo di un'altra abitazione);
- altre spese di corretta gestione dell'abitazione in uso (condominio, luce, acqua e riscaldamento);
- interessi passivi relativi a mutui accesi per l'acquisto dell'abitazione d'uso (solo se nessun altro componente del nucleo familiare è proprietario o usufruttuario a qualsiasi titolo di un'altra abitazione);
- spese scolastiche (obbligo) o mediche adeguatamente documentate;
- i contributi previdenziali per le attività di tipo autonomo.

Tutti gli elementi sopra indicati, necessari alla determinazione dello stato di bisogno, saranno auto certificati e dichiarati dal cittadino in appositi moduli forniti dall'Amministrazione Comunale, dietro esplicita richiesta del Servizio Sociale.

La situazione economica presa in considerazione ai fini della determinazione dello stato di bisogno è quella di tutti i componenti il nucleo familiare, estesa a tutti i soggetti obbligati all'assistenza nei casi previsti dalla legge.

LA PRIVACY

In base al D.Lgs. 196/2003 -"Codice in materia di protezione dei dati personali" -i dati personali o acquisiti nell'ambito delle attività del sistema integrato di interventi e servizi sociali possono essere oggetto di trattamento nel rispetto della Legge citata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività di questa Amministrazione.

Per trattamento dei dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione e anche la combinazione di due o più di tali operazioni.

Il trattamento dei dati avviene tramite strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e può essere effettuato mediante strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

Per una dettagliata illustrazione sulle modalità del trattamento dei dati ritenuti sensibili ai sensi della normativa sopra riportata, si rimanda a quanto disposto con apposito Regolamento Comunale

Articolo 5 - Informazione al cittadino

Tutti gli utenti dei servizi socio assistenziali devono essere informati sulla disponibilità delle prestazioni pubbliche e private esistenti, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità di erogazione delle stesse.

Devono essere inoltre informati ai sensi della vigente normativa in materia, delle finalità e modalità del trattamento dei dati, della natura obbligatoria del loro conferimento, del fatto che il rifiuto di rispondere comporta l'impossibilità di ottenere il provvedimento richiesto, dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e del loro ambito di diffusione, dei diritti che il titolare del trattamento dei dati è il Servizio Sociale e che i dati vengono utilizzati per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.

Gli utenti devono essere altresì informati che, nell'ambito dei controlli da effettuare sulla veridicità delle dichiarazioni presentate per l'ottenimento dei benefici previsti, potranno essere richieste informazioni aggiuntive e documentazione di supporto.

TITOLO II - PRESTAZIONI E SERVIZI

Articolo 6 - Interventi

Gli interventi sociali si articolano in:

1. erogazioni monetarie:

- a. per raggiungere il minimo vitale (continuative e non)
- b. per restare a domicilio (continuative e non)
- c. per far fronte a particolari esigenze (straordinarie)
- d. esoneri

2. servizi per sostenere la domiciliarità:

- a. assistenza domiciliare
- b. assistenza domiciliare di urgenza (la dove è prevista)
- c. assistenza domiciliare integrata
- d. assistenza domiciliare educativa (la dove è prevista)
- e. sostegno per minori con handicap (la dove è prevista)
- f. affidamento familiare (legge 184/83)
- g. trasporti sociali
- h. telesoccorso e teleassistenza

3. ospitalità o affidamento in strutture residenziali o semiresidenziali:

- a. per anziani
- b. per inabili
- c. per adulti in difficoltà
- d. per minori
- e. per portatori di handicap
- f. per immigrati e indigenti di passaggio (la dove è organizzata)

4. servizi di sostegno alle famiglie e altri interventi di rilevanza sociale:

- a. per anziani
- b. per inabili
- c. per adulti in difficoltà
- d. per minori
- e. per portatori di handicap
- f. per immigrati e indigenti di passaggio (la dove è organizzata)

Le prestazioni e i servizi erogati dal servizio sociale sopra riportati potranno essere integrati e/o modificati o cessati sulla base di nuove disposizioni normative e/o in base a nuovi bisogni emersi tra la popolazione, previa adozione di appositi atti. Le eventuali modificazioni ai servizi individuati nel presente regolamento non comportano modifiche al regolamento medesimo, in quanto le eventuali modifiche, sono rimandati alla Giunta Comunale con appositi propri provvedimenti.

Capo I – Le erogazioni monetarie

Articolo 7 - Le forme di intervento economico

Le forme di intervento economico si articolano in :

- assistenza economica continuativa;
- assistenza economica straordinaria;
- assistenza economica integrativa;
- assistenza economica indiretta;
- interventi di aiuto economici per portatori di handicap.

La determinazione dei contributi da erogare in favore degli aventi diritto, sono stabiliti secondo i criteri definiti dall' **allegato B** del presente regolamento.

La Giunta Comunale, sulla base delle consistenze economiche iscritte in bilancio e/o su proposta del Servizio Sociale, può successivamente modificare i valori dei suddetti importi.

Articolo 8 - Assistenza economica continuativa

I contributi economici mensili sono corrisposti nelle situazioni di singoli o di famiglie la cui situazione economica accertata non consenta di raggiungere la soglia del "minimo vitale", così come stabilito dall'Allegato A del presente Regolamento, per soddisfare autonomamente i bisogni primari. Tali interventi sono limitati al periodo necessario al reperimento di adeguate risorse economiche da parte del soggetto o del nucleo interessato.

Sono previste tre forme di assistenza economica continuativa:

- l'assistenza economica mensile;
- la concessione di buoni alimentari;
- la contribuzione per le spese di affitto.

L'assistenza economica, può essere erogata per un periodo massimo di sei mesi prorogabile secondo la necessità rilevata dal Servizio Sociale per ulteriori sei mesi. In presenza di una situazione economica (determinata con i criteri individuati nell'art. 4) al di sotto del minimo vitale secondo la tabella dell'allegato B la misura dell'intervento sarà stabilita con le modalità indicate nell'apposita tabella.

L'assistenza economica è prevista per persone o nuclei familiari coinvolti in processi di dissociazione, disgregazione, malattia o morte di un congiunto, disoccupazione e sottoccupazione da cui derivano situazioni di bisogno assistenziale non completamente risolvibili con l'accesso ai servizi aperti. Tale assistenza si prevede per il tempo strettamente necessario per la riorganizzazione del nucleo anche attraverso piani di intervento più generali.

Concessione di buoni alimentari

La integrazione del minimo vitale è altresì consentita attraverso la concessione di buoni pasto e/o di buoni viveri.

I buoni pasto, a carattere giornaliero, vengono usufruiti in esercizi commerciali, in mense convenzionate con la società di ristorazione alla quale l'Amministrazione Comunale affida l'appalto del servizio o comunque nelle altre forme gestionali che verranno adottate quali la fornitura del pasto attraverso il servizio di refezione scolastica o le Associazioni di Volontariato.

I buoni viveri, giornalieri, settimanali o mensili vengono usufruiti presso esercenti del luogo.

I buoni pasto e i buoni viveri vengono concessi, di preferenza, come alternativi alla prestazione monetaria quando i beneficiari non sono in grado di gestire correttamente le proprie risorse o si trovano in situazioni di precarietà sociale.

Contributi per le spese di affitto

I contributi per il pagamento delle spese di affitto corrente, oltre quelle già definite dagli appositi trasferimenti regionali ai sensi della legge 431/98, sono destinati a utenti o nuclei familiari che, in relazione allo stato socio economico accertato, rientrano nei parametri previsti per la concessione del minimo vitale. Tali contributi sono erogati fino ad un importo massimo stabilito nell'apposita tabella in Allegato A.

Per quanto attiene alle morosità di affitto, potrà essere disposto un contributo diretto al pagamento dei canoni pregressi solo ed esclusivamente se determinati da un accertato stato di disagio economico in nuclei che rientrano nei parametri del minimo vitale.

Articolo 9 – Assistenza economica straordinaria

Contributo una tantum

L'assistenza economica straordinaria è rappresentata dagli interventi occasionali di sostegno economico a favore di persone o nuclei familiari, che, in via temporanea e per circostanze eccezionali, devono fronteggiare situazioni particolari di bisogno, senza disporre di adeguate risorse finanziarie.

È finalizzato al soddisfacimento dei bisogni primari di sostentamento della persona o del nucleo familiare ivi compresi quelli relativi alla salute non adeguatamente coperti dal servizio Sanitario Nazionale o per situazioni debitorie dovute a imprevisti o a spese eccezionali e appositamente documentate dalla famiglia.

Il contributo è commisurato ai bisogni assistenziali e sanitari della persona e deve tenere conto delle condizioni di vita ed economiche di tutti i familiari tenuti all'obbligo dell'assistenza, anche non conviventi; il suo limite massimo è stabilito nell'Allegato A.

Articolo 10 - Assistenza economica integrativa

Rientrano in questa modalità assistenziale i contributi diretti a facilitare l'assistenza domiciliare ad anziani non autosufficienti o a soggetti svantaggiati

(disabili , minori etc.) mediante l'erogazione di assegni per l'assistenza da erogare a soggetti che ne assicurano il mantenimento e la cura nell'ambito domiciliare.

Rientrano altresì in questa modalità di assistenza gli interventi diretti a favorire la permanenza della persona nel proprio nucleo familiare e a favorire la scelta per una maternità responsabile.

Articolo 11 - Assistenza economica indiretta

Rientrano in questa tipologia di interventi:

Esoneri dal pagamento dei servizi mensa, trasporti scolastici ed altri servizi comunali.

Il Servizio Sociale può accordare, in via straordinaria e a seguito della valutazione dello stato di bisogno economico anche temporaneo della persona, un esonero totale o parziale dal pagamento delle spese dei servizi di mensa, trasporti o servizi educativi o altri servizi comunali (attività sportive, culturali, ricreative).

L'esenzione disposta dal servizio sociale può determinarsi anche in deroga ai criteri stabiliti dai regolamenti di settore vigenti, laddove questi la prevedono.

Assistenza economico sanitaria agli indigenti

L'Amministrazione Comunale assume a proprio carico le spese relative alla partecipazione alla spesa sanitaria (ticket) per i cittadini indigenti e loro familiari a carico.

L'assistenza economico sanitaria si attua attraverso:

- l'esenzione del pagamento (totale o parziale) della spesa sanitaria (ticket) tramite il rilascio di apposita attestazione, con la quale i soggetti assistiti potranno rivolgersi: a) alle farmacie del territorio per l'acquisto di farmaci (secondo le modalità stabilite con apposito accordo) e b) al Servizio Sanitario pubblico e alle strutture convenzionate per diagnostica e visite mediche specialistiche;
- il rimborso di ricevute per spese mediche sostenute dai soggetti assistiti o dai familiari a loro carico, così come concordato con il Servizio Sociale.

Interventi a favore di indigenti di passaggio

Questi interventi possono essere concessi, in via immediata e per esigenze indispensabili al raggiungimento del proprio luogo di origine o di residenza, previa identificazione della persona e accertato l'effettivo bisogno. Tali interventi consistono: nell'erogazione dei pasti, biglietto ferroviario ed eventuale pernottamento.

Articolo 12 – Interventi di aiuto economico per portatori di handicap

Il servizio di aiuto personale è previsto dalla Legge 104/92 a favore di handicappati in situazioni di gravità o di impossibilità a effettuare i necessari momenti di socializzazione. È diretto ad aiutare la famiglia a far fronte alle molteplici necessità che presentano i portatori di handicap grave, secondo

quanto programmato per ogni handicappato e tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili.

Tali interventi sono diretti :

-ad aiutare minori in difficoltà a rischio che abbiano il riconoscimento sulla base della L 104/92 di portatori di handicap o l'appoggio scolastico disposto dal Provveditorato agli studi e che frequentano le scuole e/o attività socializzanti. Possono essere organizzati sia presso il domicilio sia presso le scuole (nei termini previsti da eventuali accordi con le autorità scolastiche), sia presso i centri o le attività di socializzazione. Si svolgono sulla base di un preciso programma di intervento predisposto dal Servizio Sociale, sulla base delle richieste della famiglia o dietro segnalazione degli operatori dell'Azienda USL e sono considerati, di regola, interventi temporanei mirati a superare particolari e precise difficoltà.

Nella predisposizione del programma di intervento va considerato l'impegno complessivo della famiglia del minore o, in caso di minore a rischio perché inserito in una famiglia multiproblematica, l'impegno positivo di altri parenti o estranei che si rendano disponibili a seguire il minore;

-agli adulti che necessitano di effettuare attività socializzanti per integrarsi nel contesto sociale o di interventi in situazioni di emergenza per aiuti di tipo assistenziale (es. accompagnamento).

Per la corresponsione del contributo devono essere tenuti in considerazione tutti gli elementi previsti per la determinazione della situazione economica all'art 4 della presente, salvo deroga qualora le condizioni del nucleo familiare siano tali da compromettere la salute psico-fisica del portatore di handicap; il limite massimo di tale contributo è stabilito nell'Allegato A.

Capo II – I servizi per sostenere la domiciliarità

Articolo 13 – I destinatari del servizio di assistenza domiciliare

I servizi di assistenza domiciliare sono riservati a tutta la popolazione residente del territorio (anziani, minori e adulti) con particolare attenzione per coloro che si trovino in una o più delle seguenti situazioni:

- soli o in coppia in condizione di parziale o totale non autosufficienza e senza parenti diretti o comunque soli per disgregazione familiare;
- semi autosufficienti che vivono in nuclei familiari che, per particolari oggettive condizioni di disagio fisico, psichico e materiale, non sono in grado di prestare assistenza;
- in grave disagio economico in quanto le spese di assistenza che la famiglia sostiene sono molto elevate e che non percepiscono l'Indennità di accompagnamento erogato dal Ministero dell'Interno;
- portatori di handicap gravi inseriti in famiglia e che necessitano di aiuto per compiere i normali atti di vita;
- minori in difficoltà e/o a rischio e minori portatori di handicap;
- persone con problemi psichici e/o adattamento qualora i bisogni da soddisfare siano di natura prettamente socio/assistenziale.

Il Servizio Sociale considererà prioritaria per l'erogazione di questo intervento:

- 1) la condizione di persona sola in grave disagio economico
- 2) la grave disabilità
- 3) la compresenza di più di due delle sopraelencate condizioni.

Articolo 14 - Assistenza Domiciliare Domestica ed integrazione sociale

L'Assistenza Domiciliare è l'insieme dei servizi offerti presso l'abitazione dell'utente al fine di dare una risposta globale alle situazioni di bisogno quali:

- la cura della persona;
- la preparazione dei pasti;
- la cura dell'igiene dell'abitazione;
- l'organizzazione domestica elementare;
- rapporti con strutture esterne per la soddisfazione di necessità e bisogni elementari;
- bisogni di cura personale per minori in condizioni di disagio socio familiare;
- bisogni sociali conseguenti ad elementi morbosi non ancora risolti;
- bisogni di aiuto personale ai portatori di handicap psicofisici e sensoriali.

Il servizio tende a perseguire i seguenti obiettivi:

- contribuire al mantenimento dell'unità del nucleo familiare, riducendo gli spazi di emarginazione dei membri più deboli e lo sfaldamento, anche temporaneo, del nucleo;
- favorire l'autonomia dei beneficiari nella gestione delle necessità quotidiane;
- contenere i ricoveri presso strutture comunitarie, causati da insufficiente autonomia degli assistiti nella gestione delle necessità quotidiane.

Il raggiungimento dei predetti obiettivi si ottiene attraverso le seguenti prestazioni:

- pulizia - igiene dell'alloggio;
- cura - accudimento della persona sotto l'aspetto della pulizia e dell'igiene;
- collaborazione (o sostituzione) nella preparazione dei pasti o recapito degli stessi a domicilio;
- collaborazione (o sostituzione) all'acquisto di generi alimentari di prima necessità;
- effettuazione o accompagnamento per piccole commissioni all'esterno dell'abitazione.

Dette prestazioni possono essere effettuate integralmente nei confronti dell'utente o a supporto di altre figure parentali.

L'assistenza domiciliare deve porsi in una situazione di integrazione tra il Servizio Sociale Comunale e i servizi offerti dalla Azienda USL. Deve tendere ad ogni possibile coinvolgimento dei familiari conviventi e non, del volontariato associato e rendere operante un rapporto di collaborazione con le istituzioni territoriali.

Il Servizio di assistenza domiciliare domestica può essere attivato in via di emergenza qualora le condizioni della persona al limite dell'autosufficienza lo richieda. Viene erogata quando viene a mancare improvvisamente il riferimento assistenziale per la persona in condizioni di semi autosufficienza oppure in presenza di un evento improvviso di malattia che impedisce alla persona di far fronte al proprio accudimento.

Le prestazioni sono quelle previste per l'assistenza domiciliare sopra elencate.

Articolo 15 - L'Assistenza Domiciliare Integrata

L'Assistenza Domiciliare Integrata prevede l'integrazione delle prestazioni di assistenza domiciliare con l'assistenza infermieristica e riabilitativa fornita dalla Azienda USL. Il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata scaturisce da un preciso piano di intervento predisposto dal Servizio Sociale Comunale in collaborazione con l'Azienda USL ed è rivolto alla popolazione anziana dichiarata non autosufficiente in base a criteri multidisciplinari individuati all'interno della normativa regionale.

Le principali funzioni dell'ADI sono rivolte alla cura dell'anziano e più precisamente alla sua igiene personale (bagno, bidet, lavaggio piedi), corretto posizionamento sul letto per evitare piaghe da decubito, pulizia della camera e del bagno con cambio e lavaggio della biancheria.

Articolo 16 – Servizi di assistenza alla domiciliarità

Per assicurare la permanenza al proprio domicilio di anziani non autosufficienti o al limite dell'autosufficienza vengono organizzati servizi di supporto a domicilio per migliorare la qualità della vita delle persone anziane. Sono articolati in:

- fornitura pasti a domicilio (ove prevista);
- servizio di podologia (ove previsto);
- servizio di lavanderia (ove previsto);
- servizio di massofisioterapia (ove previsto);
- servizio di compagnia domiciliare (ove previsto);

I suddetti servizi vengono organizzati ed erogati con le modalità definite nei progetti già approvati o che saranno attivati con appositi atti dell'Organo Esecutivo.

Articolo 17 - Servizi educativi per minori in famiglia e minori portatori di handicap

I servizi educativi hanno lo scopo di prevenire il disagio e di rinforzare i nuclei familiari al fine aumentare il dialogo, fornire una maggiore consapevolezza genitoriale e migliorare le competenze relative al ruolo, sostenere le famiglie che si trovano da sole ad affrontare problemi educativi e sociali e sono prive di termini di confronto sul modo di esercitare la propria genitorialità.

Questo obiettivo strategico può essere raggiunto attraverso l'erogazione di servizi specifici:

- 1) Interventi del Servizio Sociale Professionale;
- 2) Assistenza domiciliare educativa per minori in famiglia;

3) Interventi per sostegno a minori con handicap

4) Spazio famiglia.

I servizi di cui sopra vengono realizzati indipendentemente dalla condizione socio-economica del nucleo familiare di appartenenza ed hanno la finalità di incrementare le risorse educative del territorio e di allargare la fascia dei fruitori dei servizi includendo anche i soggetti portatori di handicap, con lo scopo per questi ultimi di sviluppare e rafforzare le competenze e le capacità personali nonché di favorire una integrazione positiva e armonica con il loro ambiente.

Articolo 18 - Servizio di affido familiare

Il Servizio di affidamento familiare prevede l'inserimento del minore in altro nucleo familiare quando sussistano fattori di rischio per il suo sviluppo psico-fisico e la necessità di lavorare con la famiglia per l'acquisizione di un più adeguato ruolo genitoriale.

L'affido eterofamiliare si dovrà realizzare con il consenso della famiglia di origine del minore che sottoscriverà apposito atto di assenso nel quale saranno esplicitati i termini dell'intervento, i rispettivi impegni delle famiglie, la funzione dei servizi.

Tale progetto di affido dovrà essere confermato con decreto del Giudice Tutelare.

Possono essere messi in atto altri tipi di affidamento familiare (diurno, pomeridiano ecc.) al fine di sostenere la genitorialità attraverso un progetto individualizzato dell'Assistente Sociale.

Per coprire i rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dal minore, l'Amministrazione Comunale provvederà a stipulare apposita polizza assicurativa.

Per gli interventi di affidamento familiare a tempo pieno e a tempo parziale sarà erogato un assegno mensile la cui entità sarà determinata ai sensi delle normative nazionale e regionale che individuano il massimale di affido in un intervento pari alla pensione minima INPS. A tale proposito si rimanda alla specifica tabella di cui all'allegato A.

Articolo 19 - Trasporti sociali

Il servizio di trasporto sociale consiste nell'accompagnamento c/o centri diurni, centri di socializzazione, scuole, luoghi di lavoro, centri specialistici ecc.

E' concesso a disabili, anziani, adulti in stato di bisogno e minori che sono impossibilitati a raggiungere tali luoghi in modo autonomo e su progetto individuale dell'assistente sociale.

Il servizio di Trasporto Sociale è assicurato tramite appositi servizi prestati dall'Associazione locale ed aziende pubbliche e/o private.

La necessità del servizio per i portatori di handicap deve essere indicata nei PARG Progetto Attuativo e Riabilitativo Globale.

Articolo 20 - Telesoccorso e/o Teleassistenza

Le attività di telesoccorso e teleassistenza consistono nell'installazione assistenza a domicilio delle persone anziane ed inabili a grave rischio socio sanitario di apposita strumentazione al fine di consentire interventi di aiuto con la massima tempestività.

Tali attività vengono attuate dal Comune nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Regione Lazio e se riferite a inabili devono essere strettamente correlate con i piani individualizzati conseguenti all'applicazione di criteri propri dell'accertamento dell'handicap ed alla valutazione della condizione di non autosufficienza e relativa presa in carico del soggetto.

Articolo 21 - Inserimenti socio terapeutici in ambito lavorativo

L'inserimento socio - terapeutico è un servizio che ha lo scopo di favorire l'inserimento in ambiente lavorativo di soggetti disabili per intraprendere un percorso di integrazione sociale.

Il servizio viene attivato dall'Assistente Sociale su progetto individualizzato.

L'inserimento avverrà tramite apposita convenzione che l'Amministrazione Comunale attiverà con enti pubblici o privati. A questa faranno carico anche gli oneri della copertura dei rischi da lavoro e le altre forme assicurative per la responsabilità civile del soggetto inserito.

A quest'ultimo sarà corrisposto un gettone di presenza, secondo le indicazioni contenute nel progetto terapeutico il cui ammontare è stabilito tra un minimo di 80,00 ad un massimo di Euro 250,00 mensili comprensivi di oneri.

L'impegno orario non potrà comunque superare le 24 ore settimanali.

Capo III - Ospitalità in strutture residenziali o semiresidenziali

Articolo 22 - Strutture residenziali per anziani, inabili e adulti in difficoltà

Servizi residenziali: RSA e RA

Sono servizi deputati ad un'accoglienza a tempo pieno per anziani /adulti autosufficienti o al limite dell'autosufficienza o non autosufficienti.

L'accoglienza residenziale prevede una completa gestione dell'ospite a livello di risposte alle necessità della vita quotidiana, nella vita di relazione, di animazione ecc.

In assenza delle condizioni necessarie a garantire per l'anziano la permanenza nel proprio domicilio, dopo avere esperito ogni tentativo di attuare forme assistenziali alternative, è possibile attivare un inserimento residenziale temporaneo o a tempi più lunghi in R.S.A. o R.A.. La richiesta va inoltrata agli

Assistenti Sociali dei presidi socio – sanitari, relativamente ai ricoveri in R.S.A., mentre per gli inserimenti in R.A., su apposita relazione dell'Assistente Sociale.

Articolo 23 – Strutture residenziali per disabili

Le strutture per disabili sono individuabili in accoglienze che forniscono risposte residenziali a lungo termine per quei disabili che per gravi motivi socio – sanitari non sono più in grado di restare nel proprio ambito familiare.

I familiari inoltrano domanda al Servizio Sociale del presidio di residenza e l'Assistente Sociale, discussa la richiesta anche in sede sanitario distrettuale, all'interno del quale si elabora un progetto individualizzato, provvede all'inserimento residenziale.

Tali interventi vengono disposti unicamente a favore di disabili residenti nel Comune nei cui riguardi sia stata accertata la disabilità ai sensi della L. 104/92.

Articolo 24 – Servizi diurni per anziani e adulti in difficoltà (ove previsti)

I servizi diurni per anziani ed adulti consistono nella costituzione di centri diurni organizzati per accogliere in forma semiresidenziale anziani ed adulti non autosufficienti o al limite dell'autosufficienza, o autosufficienti che per motivi di natura sanitaria o sociale non sono nelle condizioni di restare nel proprio ambito familiare per tutto l'arco della giornata.

L'intervento di inserimento al centro diurno deve essere richiesto agli Assistenti Sociali dei presidi socio – sanitari.

Articolo 25 - Servizi di socializzazione a favore dei disabili

I servizi di socializzazione consistono nella realizzazione di centri semiresidenziali con i quali si risponde al bisogno di sviluppo di una vita di relazione e mantenimento di abilità acquisite per i soggetti disabili del territorio comunale.

Gli interventi a favore dei soggetti disabili sono attivati sulla base di specifici progetti predisposti dal Servizio Sociale e dalla ASL di distretto, nei limiti delle risorse ordinarie di bilancio, tenuto conto di tutte le risorse presenti sul territorio ,con priorità determinata dal grado di "bisogno".

La dimensione collettiva degli interventi per disabili medio - gravi nella prospettiva della riduzione del danno, della valorizzazione delle capacità residue e del possibile recupero funzionale e sociale, trova pertanto risposta prioritaria nell'attività di socializzazione.

La socializzazione viene attuata:

- in appositi Centri multifunzionali gestiti dai Comuni di distretto e la Azienda USL, o strutture socio-sanitarie appositamente convenzionate, dove vengono svolti interventi riabilitativi di tipo sanitario ed interventi socializzanti, ricreativi e formativi di tipo sociale. Di norma, tali Centri sono diurni ed ospitano soggetti disabili su progetti personalizzati verificati ed

aggiornati periodicamente. Per le situazioni di emergenza sociale si prevede l'accoglienza anche notturna per un periodo massimo di 5 giorni (là dove è previsto).

- a livello di aggregazione sociale in appositi centri gestiti da soggetti privati dove vengono svolti interventi ricreativi, di mantenimento delle capacità acquisitive e di inserimento nel tessuto sociale.

Articolo 26 - Strutture residenziali per minori

Le strutture residenziali per minori sono individuate in Centri di accoglienza, Case famiglia, Comunità educative ecc. deputate ad accogliere i minori che presentino problematiche socio - familiari e comportamentali affrontabili solo in un contesto residenziale.

L'inserimento in una struttura deve essere prevista all'interno di un progetto a favore del minore e per un breve periodo, concordata con gli esercenti la potestà genitoriale e richiesto per scritto.

L'inserimento può essere disposto con decreto del Tribunale per i Minorenni e d il decreto sostituisce la eventuale domanda dei familiari o del Servizio Sociale. Nel caso di minore il cui esercente la potestà genitoriale sia residente in altro comune, il programma di inserimento deve essere programmato insieme ai Servizi Sociali del Comune di residenza che è tenuto a corrispondere la retta

Articolo 27 – Servizi diurni per minori

I servizi diurni per minori consistono in una accoglienza da effettuare nell'arco della giornata presso una struttura semiresidenziale.

Nell'ottica del sostegno alla famiglia ed alla genitorialità, il Comune adotta tutte le azioni e servizi di tipo scolastico, educativo, assistenziale a favore del minore, al fine di evitare che la permanenza del minore all'interno del nucleo sia di pregiudizio al suo sereno sviluppo psico - fisico, e il Centro diurno consente pertanto la tutela del minore senza un allontanamento traumatico dalla famiglia.

Tale intervento può essere richiesto direttamente dai Servizi Sociali o dai familiari interessati al minore.

Capo IV – I servizi di sostegno alle famiglie ed altri interventi di rilevanza sociale

Articolo 28 - Soggiorni climatico – termali in favore della popolazione anziana

L'Amministrazione organizza ogni anno, soggiorni climatico -termali in favore della popolazione anziana residente nel territorio comunale, attraverso la formulazione di una graduatoria di aventi titolo, in località termali, di norma nel periodo tra i mesi di giugno e agosto.

Hanno titolo a richiedere la partecipazione, gli anziani residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il *60° anno d'età nel corso dell'anno di riferimento del soggiorno.

La domanda dovrà richiedere la partecipazione ad un solo soggiorno ed essere corredata della seguente documentazione:

- impegnativa del medico curante che attesti la necessità di un ciclo di cure termali o in alternativa certificato attestante la necessità di un ciclo di cure climatiche;
- certificazione del medico curante che attesti l'autosufficienza del soggetto partecipante;
- dichiarazione ISEE del nucleo anagrafico familiare;
- copia di un valido documento di riconoscimento.

*La Giunta Comunale, sulla base delle risorse iscritte in bilancio, ogni anno stabilisce i limiti di reddito che consentono la partecipazione ai soggiorni agli aventi titolo.

I soggetti ammessi alla partecipazione del soggiorno, dovranno partecipare alle spese, sulla base delle concrete possibilità economiche, definite con i criteri di cui al D.L.vo 109/98 (Reddito I.S.E.E).

La quota di partecipazione sarà stabilita successivamente, dopo l'acquisizione delle domande, al fine del raggiungimento delle quote percentuali di entrate extra tributarie, stabilite dalla deliberazione Consiliare che approva il bilancio.

Le richieste avanzate, saranno utili per la formazione di una graduatoria di aventi titolo, da redigere sulla base delle oggettive capacità organizzative ed economiche dell'Ente, in ordine decrescente che terrà conto, oltre ai casi segnalati dal Servizio Sociale dell'Ente, del Reddito ISEE certificato dal CAF o sede INPS territoriale e, nel caso di parità di reddito, prioritariamente:

del nucleo familiare composto da singole persone;

della maggiore età;

data e numero di acquisizione della domanda di partecipazione al protocollo generale dell'Ente.

*Al fine di realizzare una completa integrazione dell'anziano, con spese a totale carico dei richiedenti, è consentito altresì di usufruire del servizio i coniugi o conviventi che pur non avendo raggiunto l'età richiesta, hanno il coniuge o convivente che partecipa al soggiorno.

L'esito delle domande saranno rese note a tutti gli interessati mediante apposita comunicazione a cura dei Servizi Sociali.

* modifiche ed integrazioni apportate con Deliberazione consiliare n. 19 del 01/04/2009

Articolo 29 – Progetti di risocializzazione in favore della popolazione anziana

L'Amministrazione attiva ogni anno il progetto di risocializzazione rivolto agli anziani residenti nel territorio comunale, attraverso la formulazione e scorrimento di una graduatoria, per l'inserimento in attività di pubblica utilità, della popolazione anziana avente titolo e residente nel territorio comunale, che versano in precarie condizioni di carattere psico - socio-economiche.

Hanno titolo a richiedere di concorrere alla graduatoria utile per la partecipazione dell'attività di risocializzazione, oltre i casi di situazioni psico - socio economiche segnalati dal Servizio Sociale, gli anziani residenti del territorio di Cerveteri, titolari di pensione, che abbiano compiuto il 60° anno di età dalla data di pubblicazione del presente avviso ed in possesso di idonea certificazione medica rilasciata dalla competente A.S.L., attestante l'idoneità

fisica all'attività di risocializzazione prevista dall'apposito bando e scelta dal soggetto interessato .

Possono partecipare al progetto di risocializzazione coloro che, in base alle condizioni economiche dei richiedenti, abbiano un reddito annuo calcolato con i criteri di cui al D.L.vo 109/98 e successive modifiche inferiore ai limiti indicati di volta in volta dall'apposito bando.

A fronte della prestazione svolta, l'Amministrazione Comunale corrisponderà un compenso mensile complessivo di € 160,00 (centosessanta/00).

Sulla base delle concrete esigenze di servizio e delle effettive attitudini personali espressamente indicate nella domanda di partecipazione, i soggetti interessati saranno inseriti in attività di pubblica utilità (sorveglianza scuole, parchi giardini e demanio pubblico, supporto alle attività amministrative).

Le richieste avanzate saranno utili per la formazione di una graduatoria in ordine decrescente che terrà conto:

Reddito ISEE certificato dal CAF o sede INPS territoriale;

A parità di reddito si terrà conto prioritariamente:

del non aver svolto precedentemente attività risocializzanti o similari remunerate dall'Ente

della natura e dell'ammontare di eventuali altre prestazioni sociali usufruite a qualsiasi titolo nel corso del corrente anno.

In considerazione delle risorse iscritte in bilancio e delle effettive esigenze istituzionali, la partecipazione al progetto di risocializzazione verrà riconosciuta sulla base della posizione occupata nella graduatoria finale la quale, attraverso lo scorrimento, consentirà a tutti gli aventi titolo, di partecipare alle attività di risocializzazione, secondo i termini e le modalità che verranno successivamente comunicati ai soggetti interessati.

Le domande di ammissione al concorso dirette al Servizio Sociale del Comune devono essere presentate presso il protocollo generale dell'Ente, corredate del calcolo della Situazione Economica Equivalente. Copia dei moduli per la richiesta di partecipazione al progetto di risocializzazione, devono essere richiesti direttamente al Servizio Sociale dell'Ente o all'Ufficio Relazione con il Pubblico.

L'esito della domanda sarà reso noto a tutti gli interessati mediante apposita comunicazione a cura del servizio Sociale.

Articolo 30 – Centri estivi per minori normodotati e minori e adulti con diversa abilità

I Centri Estivi vengono organizzati ogni anno tra luglio e settembre e vogliono essere una divertente opportunità per bambini e ragazzi dai 4 agli 13 anni di trascorrere durante il periodo delle vacanze scolastiche alcune settimane di gioco, animazione e attività sportive, presso località montane e marine.

Il servizio offre un calendario settimanale di giochi, sport e aggregazione in collaborazione con associazioni culturali e soggetti del terzo settore che operano nello specifico campo.

I Centri Estivi promuovono l'aggregazione dei bambini e ragazzi, normo dotati e non, con finalità ludico-integrative ed educative.

E' anche un intervento di sostegno alla genitorialità per le famiglie di Cerveteri nel periodo delle vacanze scolastiche estive.

Articolo 31 – Servizio Civile Nazionale

La Legge 64 del 6 marzo 2001 ha istituito il Servizio Civile Nazionale, ampliando le possibilità di prestare servizio civile già previste dalla Legge 230 del 1998 in materia di obiezione di coscienza.

Ora le selezioni per i volontari in Servizio Civile Nazionale sono aperte a tutte le cittadine italiane di età compresa tra i 18 e i 26 anni (non compiuti) e ai maschi della stessa età dichiarati inabili alla leva

Periodicamente l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile emana dei bandi con i quali mette a concorso dei posti collegati a progetti presentati da Enti che intendono accogliere presso di sé dei volontari.

Il Comune di Cerveteri in attesa di autonomo accreditamento si avvale di associazioni già accreditate in possesso dei requisiti per presentare annualmente dei progetti che vengono poi inseriti nella banca dati nazionale

Le aree di lavoro interessate sono quella sociale, culturale e delle politiche giovanili.

Scegliere di svolgere il Servizio Civile nazionale consente di rendersi utili alla collettività arricchendo al tempo stesso il proprio bagaglio umano e acquisendo nuove competenze.

L'esperienza professionale rimarrà nel curriculum, e permetterà di imparare a muoversi nel mondo del lavoro accanto a personale specializzato.

E' previsto un compenso mensile e il rilascio di un attestato al termine dell'anno.

Articolo 32 - Carta Amica

E' una tessera personale che consente al possessore di usufruire di particolari riduzioni e/o altre promozioni commerciali presso negozi e locali pubblici.

Riservata ad anziani con pensioni minime ed a nuclei familiari indigenti residenti nel territorio Comunale di Cerveteri, quale iniziativa intesa a lenire il proprio stato di bisogno in favore di maggiori consumi alla rete commerciale territoriale nonché a garantire forme di risparmio sull'acquisto di vari servizi e generi di prima necessità.

L'Amministrazione Comunale patrocina inoltre altre attività simili con particolare riguardo ai servizi rivolti ai giovani.

Articolo 33 – Contributi per spese di rientro

La Legge Regionale n° 23/03 del 31/07/2003 prevede la possibilità di accedere a contributi per soggetti o famiglie del Lazio e iniziative intese ad agevolare reinserimento al momento del loro rientro definitivo nel Lazio.

Destinatari del contributo sono unicamente i cittadini italiani emigrati, nati nel Lazio o che, versino in condizioni particolarmente disagiate o ridotte capacità economiche, accertate dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 34 – Assistenza educativa nelle scuole per minori disabili.

Per quanto attiene la presa in carico dell'utenza sarà messa in atto la seguente procedura:

1° fase – l'elenco degli utenti aventi diritto al servizio è individuata dal Responsabile del Servizio Sociale comunale, in collaborazione con gli operatori della ASL/RM/F.

2° fase – all'inizio di ogni anno scolastico e in occasione di ogni nuovo inserimento scolastico, gli operatori dei servizi sociali comunali e del servizio T.S.M.E.R.E.E. si incontrano con i responsabili dei G.L.H. di Istituto per la definizione dei progetti individuali di intervento.

3° fase – dopo l'avvio dell'assistenza educativa e di una prima fase conoscitiva dell'utente, nell'ambito dei G.L.H. operativi il piano di intervento individuale verrà confermato o modulato alle reali esigenze educative dell'utente. Agli assistenti educativi verrà trasmessa dai coordinatori del progetto, ogni informazione utile al buon andamento del progetto individuale. Per la realizzazione del progetto verrà utilizzata apposita modulistica riguardante:

- cartella individuale, con dati individuali e copia del piano di intervento concordato;
- registro degli interventi;
- orario giornaliero e/o individuale.

4° fase – per la valutazione degli interventi si ritiene necessario:

- riunione di coordinamento trimestrale sull'andamento del progetto individuale con la ASL/RM/F, Servizio Sociale comunale coordinatore e operatore di base. Il termine dei tre mesi può essere ridotto ogni qualvolta uno tre soggetti interessati lo ritenga necessario, o su richiesta della scuola o dei familiari dell'utente;
- verifica periodica congiunta con l'utente e/o con i suoi familiari, finalizzata alla valutazione della corrispondenza degli obiettivi del progetto ai bisogni dell'utente è svolta nell'ambito dei G.L.H. operativi;
- la comunicazione fra familiari coordinatori e scuola deve essere frequente affinché sia possibile valutare in tempo reale la necessità di aggiustamento al progetto di intervento.

Articolo 35 – Il Piano di Zona

Il Piano di Zona nasce dall'Accordo di Programma siglato tra i Comuni del Distretto e la ASL/RM/F. E' uno strumento operativo che definisce priorità, progetti innovativi e accordi di rete nell'ambito dei servizi alla persona, con particolare riferimento ai servizi sociali e socio-sanitari.

In sintesi, il Piano di Zona copre le seguenti aree di intervento:

1. Infanzia e adolescenza
2. Giovani
3. Famiglie
4. Anziani
5. Persone con diversa abilità
6. Immigrazione
7. Salute mentale
8. Dipendenze
9. Integrazione lavorativa

Per ciascuna di queste aree, il Piano presenta le azioni più importanti, il sistema di integrazione sociale e socio-sanitario, le fonti dei finanziamenti ed alcuni progetti innovativi.

Articolo 36 - Modalità di accesso e iter della domanda

Le prestazioni disciplinate dal presente regolamento devono essere espressamente richieste ai Servizi Sociali su apposito modulo.

Al fine di dimostrare lo stato di bisogno, l'interessato o i suoi familiari sono tenuti a presentare idonea certificazione I.S.E.E., riprodotta dalle strutture competenti ai sensi della normativa vigente in materia o ad integrazione ed eventualmente in alternativa, se richiesto, rilasciare una autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per acquisire gli elementi indicati all'art. 4 del presente Regolamento e tutto quanto ritenuto utile a dimostrarlo.

Le domande possono essere altresì integrate d'ufficio con:

- visura alla Conservatoria dei Registri Immobiliari;
- informazioni tramite i Comandi di Polizia Locale, Uffici Finanziari e Tributari;
- consultazione di tutti gli atti pubblici che interessano le qualità dei soggetti interessati (Albi Professionali, Camera di Commercio ecc.);
- e quanto altro ritenuto necessario ai fini della corretta istruttoria della pratica.

La domanda viene istruita dal Servizio Sociale che, tramite colloqui, visite domiciliari, contatti con altri operatori o servizi anche di altri Enti, individua la linea di intervento, tenuto conto delle risorse personali e familiari e propone un programma che dovrà tendere ad essere condiviso dal richiedente, o dal familiare che si occupa dell'interessato o dal suo legale rappresentante.

Le domande per accedere ai servizi disciplinati dal presente regolamento possono essere presentate anche da altri soggetti (familiari, vicini di casa, operatori pubblici ecc..) ma devono comunque essere sottoscritte dall'interessato o dall'esercente la potestà genitoriale se trattasi di un minore, o dal tutore se trattasi di soggetto interdetto.

Dopo espletamento della fase istruttoria, da parte del Servizio Sociale, il Dirigente/Responsabile del servizio, formalizza, con propria determinazione la concessione di contributi economici, o l'ammissione in Comunità, esoneri dal pagamento dei servizi ecc..., garantendo altresì l'esecuzione dei vari adempimenti amministrativi nei termini della L. 241/90 e dell'apposito Regolamento per il procedimento amministrativo.

Articolo 37 - Decorrenza e durata delle provvidenze, deleghe e decessi

La prestazione, da richiedere su apposito stampato, può essere rideterminata nel caso di modificazioni delle condizioni socio economiche o familiari, che i richiedenti stessi sono tenuti a comunicare entro trenta giorni o sulla base di accertamenti di ufficio.

Le prestazioni hanno durata massima ragguagliata al 31 dicembre dell'anno a cui si riferiscono e si interrompono in caso di decesso e di cambio di residenza.

Nei casi di affidamento familiare e di inserimento in struttura di un minore il cambio di residenza degli esercenti la potestà genitoriale non determina l'interruzione delle prestazioni. E' necessario tuttavia ricordarsi con il Servizio Sociale del nuovo comune di residenza dei genitori, che sarà tenuto a farsi carico delle rette o predisporre altro progetto assistenziale.

Tutte le prestazioni devono essere verificate alla loro scadenza o comunque annualmente.

I contributi monetari possono essere riscossi anche da persone diverse dal titolare della provvidenza, su delega dell'interessato.

Le deleghe alla riscossione dei contributi devono essere autorizzate dal titolare della prestazione o dal suo legale rappresentante, su apposito stampato, con firma autenticata a norma del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Per le prestazioni economiche che vanno a ricoprire bisogni che si sono già verificati, in caso di decesso del titolare prima della emissione del mandato di pagamento, la prestazione non viene corrisposta. In casi particolari debitamente documentati il familiare o il volontario che avesse anticipato tale somma può presentare richiesta per chiederne il rimborso.

Per la stessa ragione, in caso di decesso dopo la emissione del mandato di pagamento, non sarà richiesta alcuna restituzione della somma erogata.

Articolo 38 - Controlli e verifiche

Su ogni dichiarazione presentata per ottenere le prestazioni disciplinate dal presente regolamento l'Amministrazione Comunale effettuerà verifiche e controlli sulla veridicità di quanto dichiarato come meglio disciplinato nell'allegato B di disciplina dell'ISEE avvalendosi anche della collaborazione della Guardia di Finanza.

Nel caso di non veridicità delle dichiarazioni rese e dei documenti presentati, oltre al recupero delle prestazioni eventualmente corrisposte, si avvierà il procedimento penale previsto dall'art. 496 del Codice Penale.

Articolo 39 - Interventi effettuati su indicazioni di altri Enti e Servizi.

A norma delle vigenti disposizioni e degli accordi in materia, il Comune è tenuto ad erogare alcuni servizi nel rispetto delle indicazioni tecniche fornite da altri Enti o Servizi (Azienda USL, Scuola ecc..); in tal caso i servizi di cui trattasi vengono organizzati ed erogati secondo le modalità di intervento contenute nei regolamenti, protocolli, accordi sottoscritti.

TITOLO III -ALLEGATI

ALLEGATO A

Criteria per la compartecipazione al costo dei servizi e delle prestazioni

Art. 1)

Il soggetto ammesso al servizio o alla prestazione dovrà partecipare a i costi in base alle proprie condizioni economiche, calcolate in base alle disposizioni di cui al d. lgs. n. 109/98 e successive modificazioni e secondo i criteri indicati nell'allegato 1, fatta eccezione per la compartecipazione ai costi sociali per l'inserimento in strutture residenziali per la quale vengono indicati specifici criteri come definiti nell'allegato B.

L' A.C. sulla base del costo del servizio, stabilisce annualmente con propria deliberazione:

- la quota massima di contribuzione da porre a carico degli utenti per la fruizione del servizio e la corrispondente soglia ISEE al di sotto della quale è possibile ottenere una agevolazione;
- la quota minima di contribuzione e la corrispondente soglia ISEE.

Le richieste di agevolazione tariffarie devono essere fatte contestualmente alla richiesta di ammissione al servizio presentando la dichiarazione sostitutiva per la determinazione dell'ISEE. L'agevolazione concessa ha durata per il periodo di validità della certificazione ISEE (1 anno), salvo quanto indicato nel successivo articolo 6.

Art. 2)

La valutazione della situazione economica equivalente per l'accesso ai servizi ed alle prestazioni, disciplinate dal presente regolamento viene determinata, in via generale, con riferimento al nucleo familiare, quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva nell'apposito modulo fornito dall'A.C. In considerazione dell'opportunità di favorire la permanenza dell'assistito disabile, (accertato ai sensi della L. 104/92) presso il nucleo familiare di appartenenza, viene stabilito - in applicazione di quanto previsto dall'art. 3 del D. Lgs. 109/98 come modificato dall'art. 3 del D. Lgs. 130/2000 - di valutare, ai fini della compartecipazione alla spesa di alcuni servizi evidenziati nelle tabelle successive, la situazione economica del solo assistito disabile.

L'indicatore della situazione economica equivalente è dato dalla somma tra l'indicatore della situazione reddituale e l'indicatore della situazione patrimoniale rapportata al parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.

Art. 3)

Salvo i casi in cui viene preso a riferimento il solo assistito, ai sensi del DPCM 4 aprile 2001 n. 242, fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la

famiglia anagrafica ai sensi dell'art 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n 223.

Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.

I soggetti a carico a fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:

- a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
- b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'art 441 del codice civile.

I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico.

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attuazione non operano nei seguenti casi:

- a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'art 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'art 126 del codice civile;
- b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art 708 c.p.c.;
- c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'art. 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare.
- d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'art. 3 della legge 1 dicembre 1970 n 898 e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) quando sussiste abbandono del coniuge accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.

La persona che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore ed il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

Il parametro corrispondente alla composizione del nucleo familiare, così come definito ai commi precedenti, è determinato dalla scala di equivalenza riportata in appresso:

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;

maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo familiare di figli minori e di un solo genitore;

maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%.

Ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, tra gli invalidi con invalidità superiore al 66% vanno ricompresi i mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5°.

maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa.

Si considerano attività di lavoro o di impresa le attività che danno luogo a redditi di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo o d'impresa ai sensi, rispettivamente, degli articoli 46, comma 1, 47, comma 1, lettere a), g) e l), 49, commi 1 e 2, lettere a) e c), e 51 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni.

Per genitori e figli devono intendersi i soggetti tra i quali intercorre un rapporto di filiazione legittima, naturale o adottiva.

Art.4)

L'indicatore della situazione reddituale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare:

- il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art. 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini IVA. In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori. Per ultima dichiarazione o ultima certificazione si intendono la dichiarazione presentata o la certificazione consegnata nell'anno in cui si presenta la dichiarazione sostitutiva unica, relative ai redditi dell'anno precedente. Se al momento in cui deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva unica, non può essere presentata la dichiarazione dei redditi o non è possibile acquisire la certificazione, relativa ai redditi dell'anno precedente, deve farsi riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata o alla certificazione consegnata nell'anno precedente. E' consentito dichiarare l'assenza di reddito di un soggetto appartenente al nucleo familiare, quando questi nell'anno solare precedente alla dichiarazione sostitutiva unica non ha percepito alcun reddito.
- i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

- i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare secondo quanto indicato al successivo articolo 5.

Dal valore dell'indicatore della situazione reddituale, come determinata ai sensi del comma precedente, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di € 5.164,57. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone. Ai fini della applicazione della suddetta detrazione l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i componenti del nucleo familiare e per la quale il contratto di locazione è registrato in capo ad almeno uno dei componenti. Se i componenti del nucleo, in virtù dell'applicazione dei criteri di cui all'art. 3 del presente regolamento, risultano risiedere in più abitazioni per le quali il contratto di locazione è registrato in capo ad alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica; se il contratto di locazione risulta solo in quota parte in capo ai componenti del nucleo, la detrazione si applica per detta quota.

Art. 5)

L'indicatore della situazione patrimoniale del nucleo familiare è determinata sommando, per ciascun componente del nucleo familiare il patrimonio mobiliare ed immobiliare come definito nei commi successivi.

Per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente il patrimonio rileva per un coefficiente pari al 20% (venti per cento)

Ai fini della determinazione del patrimonio immobiliare deve essere considerato il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazioni di proprietà, in alternativa alla detrazione del debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito nel limite di € 51.645,69. Ai fini dell'applicazione della suddetta detrazione l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i suoi componenti, di proprietà di almeno uno di essi; se i componenti del nucleo, in virtù dell'applicazione dei criteri di cui all'art. 3 del presente regolamento, risultano risiedere in più abitazioni la cui proprietà è di alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica. Se l'immobile risulta in quota parte di proprietà di alcuno dei componenti del nucleo, la detrazione si applica solo per detta quota.

La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione di cui all'art. 4.

Ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica:

- depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva;

- titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a);

- azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione di cui alla lettera a);

- partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente alla dichiarazione, ad esso più prossimo;

- partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;

- masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del D.lgs. 415/96, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);

- altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;

- imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e).

Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

L'individuazione del patrimonio è effettuata indicando in un unico ammontare complessivo l'entità più vicina.

Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a € 15.493,71. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito figurativo di cui all'art. 4.

Il patrimonio mobiliare ed immobiliare rileva in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà o reali di godimento.

Art. 6

Il richiedente il servizio con esenzione o a condizione agevolata, deve presentare, unitamente alla domanda, una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, concernente gli elementi necessari per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente relativamente al suo nucleo familiare.

Il richiedente dichiarerà altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tale fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.

Il richiedente dovrà esprimere altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Il trattamento dei dati sarà svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali e in particolare con le modalità indicate nel modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica approvato con D.P.C.M. del 18 maggio 2001

Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati presenterà, se già in suo possesso la certificazione attestante la situazione economica dichiarata in luogo della dichiarazione di cui al comma 1.

La dichiarazione sostitutiva unica dovrà essere prodotta secondo lo schema del modello ministeriale sopra richiamato.

La dichiarazione sostitutiva unica, recante i redditi percepiti nell'anno precedente alla dichiarazione medesima da tutti i componenti il nucleo familiare di cui all'art. 3, ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'attestazione della sua presentazione.

Quando la dichiarazione sostitutiva non fa riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, l'Amministrazione può richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente

E' prevista altresì la facoltà per l'utente di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica per far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE. In tal caso la nuova dichiarazione sostituisce quella precedente a valere per i componenti del nucleo familiare compresi in detta dichiarazione e per tutte le prestazioni successivamente richieste.

Gli effetti della eventuale nuova dichiarazione, per le prestazioni in corso di erogazione sulla base dell'ISEE precedentemente definito, decorrono dal mese di presentazione di tale nuova dichiarazione.

Art. 7

Qualora all'interno di un nucleo familiare più soggetti usufruiscano di servizi e prestazioni sociali o il medesimo soggetto usufruisca di più prestazioni nel corso dell'anno, è previsto un abbattimento del 20% sull'importo complessivo della compartecipazione.

A tal fine il Dirigente/Responsabile dei Servizi Sociali, potrà effettuare controlli a campione ed in casi dubbi specifici controlli attraverso apposite collaborazioni con la Guardia di Finanza, se ed in quanto attivabili.

Allegato B

❖ Assistenza domiciliare anziani

- a) fino ad €. 6.000,00 a completo carico dell'Ente
- b) da €. 6.001 ad €. 9.000,00 contributo da parte dell'utente pari al 20% del costo orario
- c) da €. 9.001 ad €. 12.000,00 contributo da parte dell'utente pari al 30% del costo orario
- d) da €. 12.001,00 ad €. 15,000,00 contributo da parte dell'utente pari al 40% del costo orario
- e) oltre i €. 15.000,00 l'assistenza domiciliare verrà erogata a completo carico dell'utente

❖ Assistenza domiciliare diversamente abili

- a) Il costo del servizio di assistenza domiciliare sarà erogato a completo carico dell'Ente indipendentemente dal reddito ISEE

❖ Minori non riconosciuti

- a) da €. 0 ad €. 4.000,00 €. 155,00 più €. 26,00 mensili per ciascun figlio dopo il primo
- b) da €. 4.001,00 a €. 7.000,00 €. 105,00 più €. 26,00 mensili per ciascun figlio dopo il primo
- c) oltre €. 7.000,00 il contributo non verrà erogato
il contributo verrà erogato bimestralmente

❖ Minori orfani di lavoratori e nuclei con minori indigenti

- a) da €. 0 ad €. 3.000,00 €. 120,00 mensili
- b) da €. 3.001,00 ad €. 5.000,00 €. 80,00 mensili
- c) da 5.001,00 ad €. 7.000,00 €. 50,00 mensili
- d) oltre €. 7.000,00 il contributo non verrà erogato
il contributo verrà erogato trimestralmente

❖ Minori in Casa Famiglia o Casa Alloggio

- 1) Il pagamento della retta per l'inserimento del minore in Istituto è a totale carico dell'Ente in presenza di un Decreto del Tribunale dei Minorenni in presenza di nucleo irreperibile.
- 2) Il pagamento della retta per l'inserimento del minore in Istituto verrà calcolato:
 - a) da €. 0 ad €. 6.000,00 a totale carico dell'Ente;
 - b) da €. 6.001,00 ad €. 10.000,00 il genitore contribuirà con una quota del 20% della retta
 - c) da 10.001,00 ad €. 15,000,00 il genitore contribuirà con una quota del 30% della retta
 - d) oltre €. 15.000,00 a totale carico del genitore

❖ Affidamenti Familiari

- 1) Il contributo per l'affidamento familiare è determinato sulla base del modello ISEE, come da fasce di seguito elencate:
 - a) da €. 0 ad €. 6.000,00 verrà erogato un contributo mensile pari ad €. 400,00 e per ogni minore dopo il primo €. 100,00
 - b) da €. 6.001,00 ad €. 12.000,00 verrà erogato un contributo mensile pari ad €. 300,00 per ogni

- minore dopo il primo € 100,00
- d) da € 12.001,00 ad € 20.000,00 verrà erogato un contributo mensile pari ad € 200,00 e per ogni minore dopo il primo € 100,00
 - e) da 20.001,00 ad € 30.000,00 verrà erogato un contributo mensile pari ad € 100,00 e per ogni minore dopo il primo € 100,00
 - f) oltre € 30.000,00 il contributo non verrà erogato il contributo verrà erogato semestralmente

❖ **RSA**

- a) da € 0 ad 333,00 a totale carico dell'Ente
- B) da € 334,00 a € 4.000,00 l'Ente partecipa per un importo di € 500,00 mensili
- C) da € 4.001,00 a € 9.000,00 l'Ente partecipa per un importo di € 400,00 mensili
- D) da € 9.001,00 a € 13.000,00 l'Ente partecipa per un importo di € 300,00 mensili

in caso di assistiti che percepiscano la pensione di accompagnamento, la quota di partecipazione dell'Ente verrà decurtata del 20%.

❖ **CASE RIPOSO/ALLOGGIO**

Nel caso in cui siano presenti soggetti individuati dall'art. 433 del c.c. sarà prevista una compartecipazione di spesa come di seguito elencata:

- a) da € 20.000,00 a € 30.000,00 compartecipazione del nucleo con una quota del 25% della retta
- b) da € 30.001,00 a € 40.000,00 compartecipazione del nucleo con una quota del 50% della retta
- c) oltre 40.000,00 a totale carico del nucleo familiare

❖ **Contributi indigenti**

- a) n. 1 componente: reddito max di € 5.000 oltre il contributo non verrà erogato
- b) n. 2 componenti : reddito max di 7.000,00 oltre il contributo non verrà erogato
- c) n. 3 componenti: reddito max di 8.000,00 oltre il contributo non verrà erogato
- d) n. 4 componenti: reddito max di 9.000,00 oltre il contributo non verrà erogato

ogni componente in più oltre il quarto € 500,00

l'importo del contributo sarà quantificato dal Servizio Sociale in base alla valutazione dello stato di bisogno e comunque non potrà superare un massimo di € 700,00 per un solo componente ed € 1.200,00 per il nucleo. Le domande di prestazioni sociali devono essere redatte su apposita modulistica fornita dall'Ufficio competente a cui deve essere allegato il modello ISEE e rispettive certificazioni mediche.

In caso di presentazione di modello ISEE con reddito zero verrà integrato con un'autocertificazione attestante il mezzo di sostentamento del nucleo familiare.

❖ **TRASPORTO E MENSA SCOLASTICA**

In presenza di nuclei familiari con almeno tre minori in età scolare ed il cui reddito ISEE non superi l'importo di € 9.000,00 annui, il servizio esonererà un minore dal pagamento della mensa e del trasporto.